

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 16-4841

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Sostegno (BI). Approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale e della relativa Variante "in Itinere".

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Sostegno (BI) - già dotato di un Piano Regolatore Generale approvato a livello Intercomunale con D.G.R n. 60-24394 in data 19.04.1993 - nel rispetto dei disposti fissati dall'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e delle indicazioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989, provvedeva a:

- individuare, con deliberazione consiliare n.19 in data 29.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, gli obiettivi generali e gli indirizzi programmatici da conseguire nella formazione del Piano Regolatore Generale Comunale;
- predisporre, con deliberazione consiliare n.20 in data 29.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale Comunale;
- controdedurre, con deliberazione consiliare n.10 in data 20.4.2007, esecutiva ai sensi di legge, alle osservazioni presentate da parte di Enti e privati a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;
- adottare, con deliberazione consiliare n.11 in data 20.4.2007, esecutiva ai sensi di legge, il progetto definitivo dello Strumento Urbanistico in argomento;
- integrare, con deliberazione consiliare n.24 in data 26.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, la precedente deliberazione consiliare n. 11 in data 20.4.2007;

rilevato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere in data 10.7.2008, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Sostegno, adottato e integrato con deliberazioni consiliari n.11 in data 20.4.2007 e n.24 in data 26.11.2007, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, con successiva nota prot. n.31301/8.13PPU in data 16.7.2008, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ha provveduto a trasmettere il medesimo al Comune di Sostegno, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni Comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate;

atteso che il Comune di Sostegno provvedeva a:

- predisporre, con deliberazione consiliare n.22 in data 8.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, il progetto preliminare di una Variante in "Itinere" al Piano Regolatore Generale Comunale;

- adottare, con deliberazione consiliare n.4 in data 15.3.2010, esecutiva ai sensi di legge, il progetto definitivo della Variante "in Itinere", dando atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare;

rilevato inoltre che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, con parere in data 15.3.2011, si esprimeva favorevolmente in merito all'approvazione della Variante "in Itinere" al Piano Regolatore Generale del Comune di Sostegno, adottata con deliberazione consiliare n.4 in data 15.3.2010, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse a controdedurre - nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma, ovvero dal 15° comma, dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni - alle proposte di modifica ed integrazioni formulate;

- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con successiva nota prot. n.11963/DB0817PPU in data 29.3.2011, nel condividere il succitato parere espresso dalla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, ha provveduto a trasmettere il medesimo al Comune di Sostegno, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni Comunali, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Sostegno provvedeva a:

- predisporre la parziale rielaborazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente e della relativa variante "in Itinere", per la quale sono state espletate le procedure prescritte dal 15° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., attraverso la preliminare assunzione della deliberazione consiliare n.15 in data 18.7.2011;

- adottare, con deliberazione consiliare n.2 in data 30.1.2012, esecutiva ai sensi di legge, in forma definitiva lo Strumento Urbanistico in argomento, controdeducendo contestualmente alle osservazioni presentate da enti e privati a seguito della pubblicazione del progetto preliminare;

constatato inoltre che:

- l'Autorità Regionale competente per la Valutazione Ambientale Strategica, con precedente parere prot. n. 10100/DB0805 in data 15.3.2011, esplicitava - in ottemperanza alle indicazioni procedurali ed agli indirizzi operativi stabiliti dalla D.G.R. 9.6.2008 n. 12-8931, in applicazione del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" - la decisione di escludere dalla procedura di V.A.S. la Variante "in Itinere";

dato atto che, sulla base dei precedenti richiamati pareri della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e delle definitive valutazioni espresse in data 19.10.2012 dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale Stessa, si ritengono meritevoli di approvazione il Piano Regolatore Generale del Comune di Sostegno e la relativa Variante "in Itinere", adottati e successivamente integrati e modificati con deliberazioni consiliari n.11 in data 20.4.2007, n.24 in data 26.11.2007, n.4 in data 15.3.2010 e n.2 in data 30.1.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 19.10.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, finalizzate ad adeguare l'articolato normativo e la cartografia a disposizioni di legge vigenti e alla salvaguardia del territorio;

preso atto delle Certificazioni in data 2.10.2007, 2.8.2010 e 3.4.2012 a firma del Sindaco, del Segretario Comunale e del Responsabile del procedimento del Comune di Sostegno circa l'iter di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale e della Variante "in Itinere", a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE in data 18.7.1989;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

visti i pareri dell'ARPA in data 28.4.2008 prot. n.49811/SC14 e del Settore Regionale di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico in data 7.12.2010 prot. n. 89720/DB14.21AT e in data 14.9.2012 prot. n. 68632/DB14.21AT;

vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

vista la documentazione relativa al Piano Regolatore Generale e alla Variante "in Itinere" che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art.4 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la V.A.S., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 15.3.2011, riferito alla sola Variante in "itinere".

ART. 2

Di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Regolatore Generale e la relativa Variante "in Itinere" del Comune di Sostegno (BI), adottati e successivamente modificati e integrati con deliberazioni consiliari n.11 in data 20.4.2007, n.24 in data 26.11.2007, n.4 in data 15.3.2010 e n.2 in data 30.1.2012, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 19.10.2012, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni, nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 3

Con la presente approvazione il nuovo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Sostegno (BI) – introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 4

La definitiva documentazione relativa al Piano Regolatore Generale del Comune di Sostegno e alla relativa Variante "in Itinere", debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n.11 in data 20.4.2007, n.24 in data 26.11.2007, n.4 in data 15.3.2010 e n.2 in data 30.1.2012, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elab. - Relazione illustrativa

Elab. - Relazione illustrativa variante in itinere

Elab. - Schede tecniche

Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani

Elab. - Lettera prot. 3135 del 2.10.2007 del comune di Sostegno

Tav.1A - Riepilogo superfici e volumi esistenti in scala 1.1500

Tav.2A - Riepilogo superfici e volumi esistenti in scala 1.1500

Tav.3A - Dichiarazione di intenti in scala 1.2000

Tav.1R/a - Sostegno rete acquedotto e fognatura in scala 1.1000

Tav.2R/a - Sostegno rete metano illuminazione in scala 1.1000

Tav.1R/b - Asei-casa del Bosco rete fognatura acquedotto in scala 1.1000

Tav.2R/b - Asei-casa del Bosco rete metano illuminazione in scala 1.1000

Tav.3R - Valori storico-architettonici, paesaggistici e sociali

Elab. - Compatibilità ambientale

Elab. - Quaderno delle osservazioni

Elab. - Verifica di compatibilità acustica relazione descrittiva

Tav.A - Sostegno zonizzazione ind. Osservazioni in scala 1:2000

Tav.B - Asei e Casa del Bosco zonizzazione ind. Osservazioni in scala 1:2000

Elab. - Studi Geologico-tecnici relazione illustrativa

Elab. - Quaderno delle osservazioni

Tav.3- Sostegno zonizzazione Osservazioni in scala 1:2000

Tav.5- Nucleo storico Sostegno Osservazioni in scala 1:1000

Elab. - Relazione illustrativa e schede tecniche

Elab. - Norme Tecniche di attuazione

Tav.0- Planimetria sintetica del piano in scala 1:25000

Tav.1- Sostegno territorio comunale in scala 1:10000

Tav.2/a - Destinazioni d'uso del territorio in scala 1:5000

Tav.2/b - Destinazioni d'uso del territorio in scala 1:5000

Tav.3- Sostegno zonizzazione in scala 1:2000

Tav.4- Asei e Casa del Bosco zonizzazione in scala 1:2000

Tav.5- Nucleo storico Sostegno in scala 1:1000

Tav.6- Nuclei storici Asei-Casa del Bosco in scala 1:1000

Tav.1- Carta Geologico-Strutturale e schema litostratografico in scala 1:10000-1:5000

Tav.2- Carta Geomorfologica e dei dissesti in scala 1:10000

Tav.3- Carta Geoidrologica in scala 1:10000

Tav.4- Carta dell'acclività in scala 1:10000

Tav.5- Carta delle opere idrauliche censite in scala 1:10000

Tav.6- Carta litotecnica in scala 1:10000

Tav.7- Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1:10000

Tav.8- Carta del reticolo idrografico minore in scala 1:10000

Elab. - Studi Geologico-tecnici relazione illustrativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Province di Biella e Vercelli
ermes.fassone@regione.piemonte.it

Data 19 ottobre 2012

Protocollo

Classificazione

ALLEGATO "A"

Piano Regolatore Generale Comunale con Variante in itinere del Comune di SOSTEGNO di cui alle D.C.C. n. 11 del 20.04.2007, D.C.C. n. 24 del 26.11.2007, D.C.C. n. 4 del 15.03.2010 e D.C.C. n. 2 del 30.01.2012.

AZZONAMENTO

Tav. n. 1 in scala 1:10.000, Tav. nn. 2/a e 2/b in scala 1:5.000, Tav. n. 3 in scala 1:2.000, Tav. n. 4 in scala 1:2.000, Tav. n. 5 in scala 1:1.000.

- stralciare l'area residenziale AE 19;
- stralciare la porzione d'area residenziale ad ovest della viabilità in previsione, appartenente all'area residenziale assoggettata a PEC 1.

ELABORATI GEOLOGICI

ELABORATO RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Studi geologico-tecnici inerenti verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica P.R.G.C. ai sensi della Circ. n. 7/LAP/1996

In calce al paragrafo "Fasce di rispetto dei corsi d'acqua" si intende aggiunto:

- la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, non è ammessa in nessun caso;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;

Via Tripoli, 33
13900 Biella
Tel. 015.8551515
Fax 015.8551560



- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.”.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 6

Inserire, dopo il comma 5, il seguente:

- ① “La realizzazione delle autorimesse dovrà privilegiare il recupero delle volumetrie rustiche, laddove presenti.”.

Art. 7, comma 2

Inserire in calce la seguente dizione:

- ② “Per tali destinazioni sono da privilegiarsi i recuperi delle volumetrie rustiche, laddove presenti.”.

Art. 8, 2° comma

③ Dopo le parole: “attività commerciali” si intendono inserite le seguenti: “al dettaglio ricomprese all'interno dell'addensamento A1 e commercio al dettaglio limitato agli esercizi di vicinato nelle aree esterne all'addensamento.”.

Art. 9, p.to 2)

- Stralciare dal titolo la seguente dizione:
✓ “ad interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A e”.
- Stralciare, dopo le parole “... di restauro e risanamento conservativo” la dizione che recita “, nonché di ristrutturazione edilizia senza modificazioni della sagoma e dei caratteri originari delle fronti.”.

Art. 16

Sostituire la dizione “e RC del 5%” con “ogni 1.000 mq. di superficie areale”.


Art. 17 bis, comma 1

Inserire, dopo la dizione “... rispettivamente del 20% e del 10% della superficie esistente, nel rispetto degli standard” la seguente:
“e dei parametri”.

Art. 20

Quale ultimo comma si intende aggiunto:

- ④ “Si specifica che le uniche opere infrastrutturali realizzabili, prescindendo dalla destinazione d'uso delle aree, sono esclusivamente le infrastrutture a rete.”.



Art. 24, comma 1, lett. b)

Introdurre dopo le parole "dell'art. 29, 1° comma lett. a) e d) della L.R. 56/77" la seguente: "e nel rispetto del R.D. 523/1904".

Art. 24

In calce alle prescrizioni della lett. b) si intende aggiunta la seguente:

5) "Per i corsi d'acqua pubblici nonché per quelli demaniali occorre, salvo indicazioni più cautelative, fare riferimento alle prescrizioni del Regio Decreto 1904 n. 523, capo VII che indicano una fascia di inedificabilità di 10 metri (misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde) e valida anche per i tratti intubati; è vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità (Art. 115 del D.Lgs. 152/2006).".

Art. 24, comma 1, lett e), 2° trattino

6) Dopo le parole "D.Lgs. n. 258 del 18.08.2000" inserire le seguenti ", L.R. n. 61 del 29.12.2000 e D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007".

Art. 25

● **sottoclasse 3b2, 3° capoverso**

✓ Alla prescrizione che recita "Nelle porzioni prossime ai corsi d'acqua, allo stato attuale, non potranno essere previste autorimesse realizzate sotto il piano di campagna. Il recupero di preesistenti volumetrie può essere attuato escludendo il piano terra" la parola "autorimesse" si intende sostituita con "locali per qualsiasi uso".

● **sottoclasse 3b2, 5° capoverso**



7) Alla prescrizione che recita "Allo stato finale, dopo la realizzazione delle opere di riassetto della rete di drenaggio idrico e delle opere di consolidamento dei pendii, previa la valutazione che le condizioni di rischio residuo consentano eventuale incremento del carico antropico, sarà possibile la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento, nonché l'eventuale realizzazione di nuovi edifici e insediamenti edilizi" si intende aggiunto "Nelle porzioni prossime ai corsi d'acqua, non potranno essere previsti locali per qualsiasi uso realizzati sotto il piano di campagna".

● **sottoclasse 3b4, 4° capoverso**

8) Dopo le parole "E' inoltre ammessa la realizzazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee elettriche, edifici per impianti tecnologici, fognature, acquedotti, ecc.)" si intende aggiunto "per tali opere varrà quanto previsto all'art. 31 della L.R. 56/77".

● **Aree sede di dissesti gravitativi, 1° capoverso**

✓ Alla prescrizione che recita "Per i dissesti stabilizzati (FS) o quiescenti (FQ), salvo diversa specifica esplicitata a livello di singolo lotto valgono le norme della Classe 3A" sostituire "3A" con "3A2".



• **Fasce di rispetto dei corsi d'acqua**

In calce al paragrafo si intende aggiunto quanto segue:

- “- la copertura dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, non è ammessa in nessun caso;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo “a rive piene” misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
 - non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riparti vari;
 - nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.”.

Titolo II e Titolo III, rispettivamente a pag. 13 e pag. 28.

Inserire in calce alle rispettive tabelle la seguente dizione:

“Si intendono di seguito richiamate le **SCHEDA TECNICHE Lotti AE convenzionati, PEC, IC1, ACOM, AAs1 e AAs2** ad esclusione di quelle riportanti la dizione stralciata ricomprese nell'elaborato **Relazione illustrativa e schede tecniche (D.C.C. n. 2 del 30.01.2012)**.

Il Funzionario istruttore
Titolare della Posizione Org. A
geom. ~~Giorgio~~ **MOZZILLO**

Il Dirigente del Settore
arch. ~~Ernesto~~ **FASSONE**